

***Ravenna Capitale***  
***Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi***  
 (Ravenna, 26-27 ottobre 2012)

1. Nei giorni 26 e 27 ottobre 2012 si è svolto, presso la sede ravennate della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna e sotto il patrocinio del Comune di Ravenna, della Fondazione Flaminia Ravenna, dell'Associazione di Studi Tardoantichi e dell'Accademia Romanistica Costantiniana, il quarto Convegno della serie *Ravenna Capitale*, in quest'edizione dedicato a *Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*.

Il tema di quest'anno rappresentava il tentativo di offrire nuovi spunti di riflessione sulle categorie, ormai ampiamente consolidate, della territorialità e personalità del diritto, con riferimento non solo al tardoantico (in cui la convivenza tra Goti, soprattutto Visigoti e Ostrogoti, e Romani in Occidente è un chiaro segnale dell'importanza di queste problematiche), ma anche al periodo precedente.

Dopo i saluti rivolti ai partecipanti da Gisella Bassanelli Sommariva (Università di Bologna) che da vari anni ha iniziato ed anima gli incontri ravennati, e dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, Giovanni Luchetti, i lavori si sono aperti, sotto la presidenza di Salvatore Puliatti (Università di Parma), con la relazione *Nazionalismo e romanismo nel diritto dei visigoti* di Manuel García-Garrido (Università UNED di Madrid) che ha assolto il compito di rappresentare il quadro generale del problema e lo "stato dell'arte" relativamente al diritto romano-visigoto. Ponendo così l'attenzione sul periodo storico in cui i Visigoti hanno vissuto in Spagna, García Garrido ha illustrato le tesi dei germanisti, difensori del principio di nazionalità o personalità del diritto, e dei romanisti, sostenitori invece della territorialità. Studiosi come Brunner, Zeumer, Hinojosa, Menendez Pidal e Ureña, ha illustrato l'A., ritengono che le fonti visigote siano norme a carattere personale e lo fanno sulla base del divieto di matrimonio misto tra goti e romani. Parallelamente García Gallo, in una tesi definita dallo stesso relatore "rivoluzionaria per la sua epoca" (1941), difende la territorialità del diritto visigoto. Dello stesso avviso D'Ors, Gibert, Merêa e Sanchez Alborno; quest'ultimo in particolare fonda la propria tesi a favore della territorialità sull'esistenza di una giurisdizione unica e comune per i due popoli: il *millenarius*, posto a capo di una formazione numerica, a mille, della struttura militare e conseguentemente amministrativa dei barbari (già ne parlava Cassiodoro, *hist eccl.* 6.35), non poteva essere un giudice solo per i goti e quindi esercitava la propria giurisdizione anche sui romani.

La relazione di Giorgio Barone Adesi (Università di Catanzaro) su *La configurazione etnica di Chiese tardoantiche* ha dato conto di una ricerca che l'A. sta conducendo riguardo al tema della *paenitentia* nella Chiesa antica, con riferimento alle regole penitenziali poste per l'ammissione degli eretici, ovvero regole finalizzate al reinserimento di coloro che per aderire alle dottrine ereticali si sono allontanati dalla *catholica religio*. Dopo un'introduzione sull'origine della prassi penitenziale (che risalirebbe alle querele battesimali del III sec.), il relatore ha ricordato che fino al V secolo la disciplina peniten-

"  
"  
"  
"  
"

ziale era comune in tutto l'Impero in quanto gli eretici erano anche cittadini romani, e che a partire dalle invasioni barbariche le Chiese si trovarono ad affrontare il problema di come imporre la *paenitentia* ai barbari, problema di non poca rilevanza visto che la penitenza comportava esclusioni di diverso tipo, quale l'esclusione dal clero (che forse per i barbari poteva essere di importanza marginale), ovvero quella dall'esercito, che certamente interessava quasi tutti i barbari di sesso maschile. Così, attraverso un lungo percorso si arrivò sia in Oriente che in Occidente ad ammettere i barbari alla Chiesa Cattolica senza penitenza.

Approfondendo di seguito il discorso di una uguaglianza giuridica in ambito religioso, Federico Fernández de Buján (Università UNED di Madrid) ha fornito ampie dimostrazione di come le quattro regole monastiche che disciplinano la vita dei conventi nella Spagna Visigota del VI secolo rappresentino chiari esempi di territorialità della disciplina monastica: la regola di San Leandro al capitolo 22, sul trattamento riservato alle novizie che hanno professato i voti, afferma che non deve esserci preferenza alcuna tra i monaci e che tutti devono essere ascoltati allo stesso modo a prescindere da nascita e provenienza; la regola di San Isidoro al capitolo 4, sotto il titolo dei conversi, stabilisce che a chi entra in monastero non deve essere chiesta l'origine; la regola di San Fruttuoso di Praga al capitolo 19, sulle norme per l'elezione dei monaci ad incarichi di governo, informa che i monaci sono uguali ai propri confratelli e quindi tutti possono presiedere la vita monastica senza particolari requisiti di origine o sapienza; infine la *regula communis* (di dubbia paternità, seppure molto ispirata alla regola di San Fruttuoso) al capitolo 4, con riferimento a coloro che devono essere ammessi in monastero, scrive che i servi possono entrarvi solo se in possesso del documento di libertà concesso dal proprio padrone, ma, una volta accettati, devono essere trattati alla pari di tutti gli altri.

A conclusione della prima giornata di lavori, Andrea Trisciuglio (Università di Torino), con la relazione *La tuitio del defensor civitatis nell'Italia ostrogota. Spunti dalla lettura delle Variae di Cassiodoro*, ha illustrato un confronto fra la figura del *defensor civitatis* e quella del *curator civitatis* sulla base di alcune formule tratte dalle *Variae* di Cassiodoro (*Var.* 7.11; 7.12; 11.11), rilevando, in particolare a commento del testo di *Var.* 7.11, *Formula defensoris cuiuslibet civitatis*, come l'unica competenza attribuibile al *defensor* (la cui nomina prevedeva la candidatura dal basso, molto probabilmente dai cittadini, *civium tuorum supplicatione permota*, e l'approvazione regia concessa a seguito del giudizio positivo sulla moralità del candidato, *nostra concedit auctoritas*) risulti essere quella di controllare i prezzi del commercio delle derrate alimentari, per evitare che i cittadini siano oppressi dalle leggi e che i loro patrimoni siano consumati dai prezzi troppo alti dei beni alimentari. L'ulteriore confronto con la *Pragmatica sanctio pro petitione Vigillii*, nella parte dedicata al ruolo svolto dal *defensor civitatis* nel campo delle *coemptiones* – ha notato Trisciuglio – conforta queste conclusioni ed anzi potrebbe indicare una continuazione delle competenze del *defensor* verso le *coemptiones* dell'Italia conquistata dai bizantini, in quanto né i governatori, né i *primates*, né i vescovi sembrano sovrapporglisi nella funzione di predisporre il tariffario dei beni alimentari secondo le quotazioni di mercato.

Nella seconda giornata di studi, presieduta da Manuel García-Garrido, la prima relazione di Salvatore Puliatti, su *Statuti particolari e personalità del diritto. Esperienze*

a confronto, ha affrontato il tema del temperamento tra i principi di territorialità e personalità del diritto nell'epoca risalente al Plebiscito Sempronio *de pecunia credita* del 193 a.C., con cui il tribuno della plebe Sempronio *ex auctoritate patrum* aveva esteso ai rapporti tra *cives Romani* e *socii Italici* la disciplina che in tema di limiti delle *usurae* regolava i rapporti tra i *cives*: *ut cum sociis ac nomine Latino creditae pecuniae ius idem quod cum civibus Romanis esset* (Liv. 35.7.5). Tale norma era diretta a reprimere quella prassi molto in uso fra gli usurai romani per eludere i divieti posti dalle leggi antiusura, consistente nell'intestare i crediti a *socii Italici* (in quanto non tenuti al rispetto delle leggi romane), mediante la fattispecie tecnica del *nomen transcripticium* nella forma *a persona in personam*. La diffusione di questo meccanismo di intestazione fittizia di crediti usurai sollecitò ben presto l'intervento del Senato il quale, come risulta dal racconto di Livio, stabilì che a partire dai *Feralia* i *socii* che avessero prestato denaro ai cittadini romani avrebbero dovuto dichiararlo e da quel giorno avrebbero ricevuto giustizia secondo le regole scelte dai debitori romani. A seguito dell'eccessivo numero di denunce dei crediti da parte dei *socii*, il tribuno Sempronio presentò una proposta ai *concilia plebis*, e fu approvato un plebiscito con cui appunto veniva riconosciuta al debitore romano, in campo processuale, la stessa protezione sia nei confronti dei propri concittadini sia verso gli alleati. La qual cosa, come ha opportunamente spiegato l'A., non significava applicare le leggi romane antiusura a tutti i rapporti tra *socii Italici* (tra i quali infatti continuavano ad essere valide le proprie norme), ma solo a quelli tra *socii* e *cives*.

María José Bravo Bosch (Università di Vigo) ha illustrato, con la relazione *La política integradora de César en Hispania*, la politica "di integrazione" adottata in Spagna da Giulio Cesare in materia di colonizzazione e concessione dei diritti di cittadinanza romana alle province. Ed è in particolare sulla *lex Ursonensis*, la più antica legge municipale riferita alla colonia di *Urso*, rinvenuta in una tavola di bronzo nella città di Osuna attorno al 1870 e facente parte della *lex Coloniae Genetivae Iuliae*, che Bravo Bosch ha elaborato una lunga riflessione circa la cittadinanza romana come strumento per consolidare l'amministrazione delle province iberiche. La *lex Ursonensis*, proposta da Cesare dopo la battaglia di Munda, ha la particolarità di costituire un progetto legislativo *ad hoc* per una colonia molto speciale, formata da quei *cives romani* provenienti dal proletariato dell'*Urbs* che avevano appoggiato Pompeo: ed essa, come già scriveva H. Galsterer, costituisce per le leggi Irnitana, Malaticiana e Salpensana un modello di statuto valido per tutti i *municipia* latini, o almeno quello della Betica e forse per tutte e tre le province spagnole.

*La trasformazione del ius liberorum in Occidente nel V e VI secolo d. C.: profili romanistici e legislazione visigota* è stato il titolo della relazione di Paola Biavaschi (Università di Milano), la quale, ponendo l'accento su Isid. *Etym.* 5.24.13 (*Ius liberorum est coniugum sine liberis invicem pro loco pignorum hereditatis alterna conscriptio*), ha approfondito la fase della trasformazione del *ius liberorum*: dal *SC Tertullianum*, emanato sotto Adriano, che attribuiva alla *mater* munita di *ius liberorum* la possibilità di succedere *ab intestato* ai propri figli, alla costituzione di Costantino del 321 (CTh. 5.1.1: *Imp. Constantinus A. Ad Bassum Praefectum Urbi*) che riconosceva alla *mater sine iure liberorum* la possibilità di acquisire l'eredità nella forma di 1/3, dalla novella

di Valentiniano del 446 (*Nov. Val. 21.1: Dd. Nn. Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Albino II Praefecto Praetorio et Patricio*) con cui si concedeva il *ius commune liberorum* a tutti i coniugi, all'interpretazione visigotica della stessa costituzione in cui per la prima volta si nominava il *ius liberorum* nel significato che un secolo e mezzo dopo gli attribuirà Isidoro, ossia come *conscriptio*, ovvero forma testamentaria che i coniugi senza figli facevano l'un l'altro: *Haec lex de aliis titulis testamentorum id amplius habet, ut, in coniugio positi si filios non habeant, seu maritus uxorem, seu uxor maritum voluerit, relinquat heredem, quod ius dicitur liberorum.*

Dall'interesse per i papiri ravennati (e dalla ferma convinzione che il diritto applicato, il diritto dei documenti e dei papiri appunto, ha altrettanto da raccontare rispetto al diritto delle codificazioni) prende avvio l'ultimo intervento del convegno di Simona Tarozzi (Università di Bologna) su *La petitio faciendi tutoris specialis di Gundihild in P. Ital. I.7*. Dopo aver descritto le peculiarità del papiro in esame (si tratta della copia del verbale della seduta della curia di Rieti, datata 6 dicembre 557, in cui i curiali erano chiamati a decidere in merito alla richiesta di una tale Gundihild – di cui già il nome denuncia l'appartenenza gota – per la nomina di un tutore speciale ai figli Lendarit e Landarit), l'attenzione dell'a. si è soffermata sulla competenza dei curiali a nominare il tutore, competenza che è prevista, previa la *debita cautio*, unicamente in una costituzione del codice giustineaneo, C. 5.33.1 (*In provinciis autem curiales in nominandis tutoribus et curatoribus clarissimarum personarum exhibeant debitam cautionem*). Di fronte al dato certo (confermato anche nell'*interpretatio* visigotica della costituzione di Teodosio II Grande a Proculo *praefectus urbi* CTh. 3.17.3 e in tutte le formule visigote in cui si fa riferimento alla tutela) che attribuisce la competenza della *datio tutoris* al giudice, sorprende che Gundihild si sia rivolta ai curiali per chiedere la nomina di un tutore ai propri figli. Secondo la tesi proposta dalla relattrice, il mancato ricorso di Gundihild al giudice si deve all'esigenza di risparmiare tempo, dal momento che il processo era già in atto e un giudice avrebbe avuto l'obbligo di fare delle indagini: per cui l'unica magistratura in grado di garantirle ciò che desiderava era la Curia. Dunque, conclude Tarozzi, il fatto che Gundihild si sia rivolta ai *curiales* potrebbe dimostrare proprio come i goti fossero perfettamente integrati e non avessero alcun problema ad accedere alle magistrature cittadine.

Il problema del rapporto intercorrente tra i principi di territorialità e personalità del diritto, fin dal tempo dei regni romano-barbarici, è ancora attuale. Sfumate le suggestioni che tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo derivavano dall'orgoglio per il diritto nazionale (seguito al nazionalismo nascente con la formazione degli stati moderni e alle legislazioni post-illuministiche), e dall'attenzione per la legge della propria *natio*, della propria cultura e civiltà (che è tipico degli ordinamenti pre-statali), il problematico rapporto fra personalità e territorialità non è certamente risolto, né alla luce di tutta la letteratura che ha seguito le espressioni più significative della polemica più antica (Mitteis, Brunner, Foustel de Coulange, Schupfer, Besta, Tamassia, etc.), né in considerazione degli ampi sprazzi di luce che può gettare sul tema stesso una più attenta e minuziosa analisi dei documenti della prassi. Il dibattito rimane aperto a nuove e suggestive riflessioni.

Maria Luisa Biccari  
(Università di Bologna)